

I patrimoni “operativi” destinati ad uno specifico affare: nuove opportunità e profili di criticità

Dott. Federico Gasparinetti

Rimini, 14 giugno 2019

GASPARINETTI & GIORGI
STUDIO LEGALE

La riforma del diritto societario del 2003

Con il d.lgs. 6/2003 è stata introdotta possibilità per le società per azioni di costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare.



Favorire e supportare i traffici economici ed in ispecie la propensione all'investimento da parte delle imprese, contenendo il "fattore rischio".

Il principio di universalità della responsabilità del debitore

L'art. 2740, co. I, c.c. dispone espressamente che:

"Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri."

- Ogni soggetto ha una sola personalità e quindi ha "un patrimonio ed un patrimonio solo";
- Negli ultimi anni si sono diffuse numerose eccezioni;
 - fondo patrimoniale;
 - fondi speciali per la previdenza e l'assistenza;
 - atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche...

... e l'eccezione *ex artt. 2447-bis e ss. c.c.*

Tramite l'istituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare le S.p.A. possono **delimitare il rischio connesso a determinate attività dalle stesse poste in essere alle sole risorse economiche a tal fine specificatamente dedicate**, realizzando così una forma di separazione patrimoniale.



CONTRO:

si sacrifica parte della garanzia creditizia.



PRO:

organizzazione dell'iniziativa economica che consente una maggiore ripartizione dei rischi connessi alle distinte attività contestualmente esercitate dalle S.p.A.

Le due possibili destinazioni patrimoniali ex art. 2447-*bis* e ss. c.c.

La società può:



a) **costituire uno o più patrimoni** ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;



b) convenire che nel contratto relativo al **finanziamento di uno specifico affare** al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

Il patrimonio destinato “operativo”

La società isola un singolo specifico affare dal resto della sua attività, destinandovi al contempo parte del patrimonio societario e creando così la **separazione giuridica ed economica** dei beni destinati all'affare.

Il regime di separazione può essere:

- bilaterale (o perfetto);
- unilaterale (o imperfetto).



La normativa sul patrimonio destinato "operativo"

- Art. 2447-*ter* c.c. → Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato
- Art. 2447-*quater* c.c. → Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato
- Art. 2447-*quinquies* c.c. → Diritti dei creditori
- Art. 2447-*sexies* c.c. → Libri obbligatori e altre scritture contabili
- Art. 2447-*septies* c.c. → Bilancio
- Art. 2447-*octies* c.c. → Assemblee speciali
- Art. 2447-*novies* c.c. → Rendiconto finale

La costituzione di società controllate come alternativa ai patrimoni destinati

Le società che desiderano dare luogo ad un'articolazione multidivisionale delle proprie attività hanno la possibilità di istituire, agilmente e senza costi rilevanti società controllate da dedicare esclusivamente a quel determinato scopo. Viene così a costituirsi un gruppo di società la cui composizione varia in base al numero di diversi settori in cui la società "madre" intende articolare le proprie attività ed investimenti.

Al riguardo si segnala:

- la riforma del 2013 e l'introduzione di S.r.l. con capitale inferiore a € 10.000;
- separazione patrimoniale effettiva ed assolutamente perfetta;
- l'assenza di limiti quantitativi concernenti i beni conferiti;
- la posizione dei creditori sociali;
- i costi contenuti.

I vantaggi dei patrimoni destinati

- un unico centro d'interessi;
- il *favor* accordato ai creditori sociali;
- gli oneri correlati al mantenimento di una società controllata;
- la flessibilità operativa.

Perché favorire i patrimoni destinati:

evitare un'eccessiva frammentarietà dei soggetti giuridici e tutelare più efficacemente gli investitori.

An aerial photograph of a solar farm with rows of blue photovoltaic panels on a green field. A decorative graphic on the left side consists of overlapping diagonal bands in red, dark red, and grey.

Caso A

Società attiva nell'ambito della messa a disposizione dei servizi e degli impianti funzionali all'espletamento di servizi pubblici.

Con assemblea straordinaria di fine 2013 viene deliberato di costituire un patrimonio destinato a specifico affare per la realizzazione del "*Progetto fotovoltaico*".

Caratteristiche del patrimonio destinato:


- durata di anni 21;
- beni e rapporti giuridici conferiti dati da contratti prima in essere con la società, complessivamente inferiori al 10% del patrimonio netto della società;
- costo complessivo del progetto: 6.000.000 €;
- viene prevista la possibilità per il patrimonio netto di emettere strumenti finanziari legati all'affare.

Caso B

Società, costituita nel 2018, con capitale sociale di 100.000 € e attiva nello sviluppo, produzione, commercializzazione, distribuzione, vendita o licenza di **servizi relativi ad una piattaforma tecnologica finalizzata all'attività di cambiavalute** e alla prestazione di servizi funzionali alla conservazione, custodia e scambio di valute virtuali e rappresentazioni digitali di valore o *assets* digitali emessi mediante l'impiego delle tecnologie *blockchain* e dei registri virtuali condivisi, nonché nella creazione, emissione, distribuzione negoziazione delle stesse.

Caratteristiche del patrimonio destinato:

- Finalizzato alla gestione di una piattaforma virtuale di criptovalute e di un esercizio commerciale “fisico”;
- durata di 5 anni;
- il patrimonio è costituito dagli apporti della società emittente e dagli apporti di terzi;
 - gli apporti della società sono pari a 10.000 €;
 - gli apporti dei terzi devono complessivamente ammontare ad un importo compreso tra 490.000 € e 4.890.000 € e vengono raccolti a fronte dell’emissione di strumenti finanziari (**Tokens**):
 - i Tokens hanno valore nominale di 1.000 €;
 - ma possono essere raccolti anche con valute virtuali.



- Patrimonio netto "rimanente"
- Patrimonio destinato



- Apporti di terzi (best scenario)
- Apporti della società



Grazie per l'attenzione

GASPARINETTI & GIORGI

STUDIO LEGALE



www.gasparinettiegiorgi.it